



Modifica del Regolamento di servizio dell'esercito: Creazione di un organo di mediazione indipendente per i militari

Commento ai singoli articoli

N. 56 cpv. 1 e 3 RES

Cpv. 1: affinché il previsto accesso immediato all'Organo di mediazione dell'esercito sia effettivo, i militari dovrebbero poter contattare direttamente tale organo. Il numero 56 capoverso 1 del RSE va modificato di conseguenza.

Cpv. 3: il testo attuale è incompleto, poiché non solo i comandanti, ma tutti i servizi di consulenza e di assistenza possono, se necessario, far capo a determinati specialisti; anche l'Organo di mediazione dell'esercito dovrebbe, in particolare, poterlo fare.

N. 74 cpv. 3 primo periodo RES

A livello di contenuti c'è una divergenza tra il testo corrente tedesco rispettivamente italiano e quello francese. Il testo tedesco e il testo italiano affermano che il servizio di guardia è effettuato, di regola, «con l'arma da fuoco e con munizione da combattimento». Il testo francese, invece, contiene la formula «avec l'arme chargée», ossia «con l'arma carica», che, tecnicamente, non è la stessa cosa. Le versioni in lingua tedesca e in lingua italiana sono corrette a livello di significato. Nel regolamento subordinato sul servizio di guardia, e di conseguenza nell'ambito dell'istruzione e dell'impiego dell'esercito, vengono implementate tali versioni, versione francese inclusa. Tale divergenza va quindi appianata nel RES.

N. 100 cpv. 2 RES

Affinché il previsto accesso immediato all'Organo di mediazione dell'esercito sia effettivo, i militari dovrebbero poter contattare direttamente tale organo. Il numero 100 capoverso 2 del RSE va modificato di conseguenza.

N. 100a RES

Cpv. 1: l'Organo di mediazione dell'esercito non è destinato a sostituire l'attuale via di servizio, e di conseguenza la procedura di reclamo, ma a completarle. È quindi necessario un coordinamento adeguato per evitare che una questione occupi inutilmente vari organi. Se, con l'Organo di mediazione dell'esercito, i militari sollevano questioni che possono essere risolte attraverso la via di servizio, tale organo può proporre questa soluzione e indicare la procedura da seguire.

Cpv. 2: l'indipendenza dell'Organo di mediazione dell'esercito va chiaramente stabilita attraverso una regolamentazione esplicita. In particolare, non essendo vincolato a istruzioni nell'ambito delle sue attività di consulenza, l'Organo di mediazione dell'esercito va tutelato dall'influenza di terzi.

Cpv. 3: l'Organo di mediazione dell'esercito non deve interferire con la via di servizio o modificare le decisioni prese attraverso tale via. Tuttavia, deve essere in grado di indirizzare raccomandazioni alle autorità competenti per renderle attente ai problemi identificati e suggerire o promuovere possibili soluzioni. Un eventuale desiderio dei



militari di rimanere anonimi va preso in considerazione. In casi particolari, ciò permette un «whistleblowing» senza rischi.

Art. 6 lett. g OOrg-DDPS

Per garantire l'indipendenza dell'Organo di mediazione dell'esercito nei confronti del sistema «esercito e amministrazione militare», da un lato, e per evitare di generare oneri amministrativi sproporzionati, dall'altro, esso va aggregato amministrativamente a un ufficio dell'Amministrazione federale. A tale scopo, la soluzione collaudata dell'aggregazione amministrativa alla Segreteria generale del DDPS, come nel caso dell'Organo di mediazione del personale del DDPS, si rivela appropriata e, di conseguenza, va iscritta nella stessa base legale.